**Estratto dal direttorio CPCP – CPP**

**(Allegato al Documento Preparatorio – Consiglio presbiterale – XII mandato - VII sessione – 27-28 nov 2023)**

**A) Fondamento**

**1.1 La Chiesa come realtà di comunione e di corresponsabilità**

**1.1.1 Comunione, collaborazione e corresponsabilità di tutti i fedeli**

Il Capitolo 5 del Sinodo diocesano 47° introduce la Sezione I della Parte II, che tratta delle diverse articolazioni della Diocesi, proponendo come chiave di lettura della complessa realtà della Diocesi nei suoi vari livelli il tema della Chiesa come realtà di comunione e di corresponsabilità. I primi due paragrafi della cost. 132 affermano: «§ 1. La Chiesa, in quanto «è in Cristo come sacramento, cioè segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano» [LG 1], è realtà di comunione. Ciò caratterizza essenzialmente la vita e missione del popolo di Dio nel suo insieme, ma anche la condizione e l'azione di ciascun fedele. § 2. La Chiesa è popolo di Dio in cui tutti i fedeli, in virtù del battesimo, hanno la stessa uguaglianza nella dignità e nell'agire, partecipando all'edificazione del Corpo di Cristo 2 secondo la condizione e i compiti di ciascuno. Esiste, quindi, una reale corresponsabilità di tutti i fedeli nella vita e nella missione della Chiesa, perché ognuno partecipa nel modo che gli è proprio dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo». Il card. Tettamanzi, riprendendo l’indicazione sinodale, ha aggiunto un terzo elemento alla comunione e alla corresponsabilità: la collaborazione. Essa nasce dalla comunione e si esprime in forma matura nella corresponsabilità. Se manca la convinzione profonda che la Chiesa, e quindi anche la comunità pastorale e la parrocchia, sono realtà di comunione e luogo di collaborazione e di effettiva corresponsabilità, qualsiasi sforzo di realizzare i consigli è destinato al fallimento, anche se la loro costituzione e attività fossero formalmente ineccepibili. Al contrario, dove tale convinzione si radica sempre più, viene approfondita e nutrita dal confronto con la Parola di Dio e con le indicazioni della Chiesa e attraverso concrete realizzazioni, anche situazioni molto difficili possono arrivare ad esprimere degli organismi ecclesialmente significativi per la vita della comunità.

**1.1.2 La formazione alla comunione, collaborazione e corresponsabilità**

Previa a ogni costituzione o rinnovo dei consigli, ma anche contemporanea alla vita della comunità e al suo esprimersi attraverso i consigli, è un’opera di formazione a cui il Sinodo impegna la Chiesa ambrosiana nel suo complesso e nelle sue articolazioni, opera che viene descritta nella cost. 134, § 2. Tra le indicazioni offerte si può ricordare la necessità dell’educazione «a una rinnovata presa di coscienza che la comunione è innanzitutto un dono di Dio, da richiedere continuamente nella preghiera, e che essa cresce attraverso l'ascolto della Parola e la celebrazione del mistero cristiano nella liturgia» (lett. a); l’opportunità di «una formazione di base all'esercizio della corresponsabilità, anche attraverso le scuole per operatori pastorali» (lett. c); l’impegno di ogni comunità a fare in modo che «i temi relativi alla comunione ecclesiale, alla partecipazione attiva dei fedeli e al “consigliare” nella Chiesa siano fatti conoscere a tutti i parrocchiani mediante apposite iniziative (ad esempio, in occasione del rinnovo del consiglio pastorale o di significativi anniversari della parrocchia) e vengano periodicamente ripresi nella predicazione, nella catechesi e sull'eventuale informatore parrocchiale» (lett. d); la specifica attenzione all’educazione dei giovani «alla generosa assunzione di responsabilità» (lett. e). Queste attenzioni al tema della formazione risultano essere peraltro essenziali allo sviluppo delle comunità pastorali, che per la loro stessa sussistenza abbisognano della significativa presenza di una molteplicità di figure ministeriali, adeguatamente preparate.

**1.2 La scelta della parrocchia e la comunità pastorale**

È facilmente intuibile che non ha senso un impegno serio e profondo nel dar vita e nel mantenere ecclesialmente efficienti i consigli, soprattutto quello pastorale, se non si è convinti della centralità della parrocchia e del ruolo della comunità pastorale. Il Sinodo 47° ha voluto ribadire che per la Chiesa ambrosiana la parrocchia è «la forma privilegiata della sua presenza», «la forma principale di presenza della missione della Chiesa per la vita della gente» (cost. 135, § 2) e ne ha dato la motivazione riconoscendola come autentica «figura di Chiesa» (cost. 136). Il Sinodo si è poi impegnato a offrire le linee per il rinnovamento pastorale della parrocchia, «indicate in tre direzioni complementari: I. la parrocchia luogo della pastorale ordinaria; II. la parrocchia luogo della corresponsabilità pastorale; III. la parrocchia luogo della dinamica missionaria» (cost. 136, § 3). Tali direzioni costituiscono le articolazioni del capitolo sulla parrocchia e offrono ai consigli parrocchiali le motivazioni profonde del loro esistere e, insieme, le linee dell’azione pastorale di cui essi devono essere protagonisti. La realtà della comunità pastorale si pone in continuità con questa scelta per la parrocchia, come una «forma di “unità pastorale” tra più parrocchie affidate a una cura pastorale unitaria e chiamate a vivere un cammino condiviso e coordinato di autentica comunione, attraverso la realizzazione di un concreto, 3 preciso e forte progetto pastorale missionario» (Omelia del giovedì santo 2006). La comunità pastorale assume pertanto il criterio, privilegiato dalle scelte pastorali della Chiesa in Italia, di una riorganizzazione delle relazioni tra parrocchie secondo «una logica prevalentemente “integrativa” e non “aggregativa”: se non ci sono ragioni per agire altrimenti, più che sopprimere parrocchie limitrofe accorpandole in una più ampia, si cerca di mettere le parrocchie “in rete” in uno slancio di pastorale d’insieme. Non viene ignorata la comunità locale, ma si invita ad abitare in modo diverso il territorio, tenendo conto dei mutamenti in atto, della maggiore facilità degli spostamenti, come pure delle domande diversificate rivolte oggi alla Chiesa» (CEI, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, n. 11). La prospettiva missionaria pone l’esigenza di sviluppare a livello parrocchiale e in particolare a livello di comunità pastorale un’attenzione alla crescita spirituale della comunità cristiana nel suo insieme, maturando la capacità di porre in essere una cura pastorale che si prefigga di raggiungere tutti i fedeli, anche quanti vivono in speciali condizioni di vita. In alcuni casi, tuttavia, comunità o gruppi particolari di fedeli potranno richiedere una cura pastorale specifica, che richieda la presenza nell’ambito della parrocchia di una cappellania dedicata a questo scopo: è il caso delle cappellanie ospedaliere (cost. 254) o universitarie, ma anche delle cappellanie per carcerati, operatori e viaggiatori aeroportuali, personale della polizia di stato o fedeli che si trovano in altre specifiche situazioni di vita. Un ambito del tutto particolare e oggi di significativo rilievo è infine quello della cura pastorale dei fedeli di lingua straniera, per i quali sono previste particolari e apposite strutture pastorali, identiche o almeno assimilabili alla realtà della parrocchia stessa (cf Pontificio consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti, istruzione Erga migrantes caritas Christi e Chiesa dalle genti, responsabilità e prospettive, costt. 9-10): parrocchie personali, missioni con cura d’anime, cappellanie). La parrocchia e la comunità pastorale dovranno pertanto favorire un rapporto proficuo di collaborazione con le diverse cappellanie, da un lato favorendo l’integrazione di tutti i fedeli nel contesto dell’unica comunità cristiana, dall’altro rispettando e favorendo la realizzazione di quelle iniziative che risultano necessarie per consentire a tutti di vivere la propria esperienza di fede.

**1.3 Il ruolo di laici, presbiteri, diaconi e consacrati nella chiesa, nella parrocchia e nella comunità pastorale**

Un terzo aspetto fondamentale per impostare correttamente la vita e le funzioni dei consigli è quello della consapevolezza del ruolo delle diverse componenti della Chiesa. La Chiesa popolo di Dio è costituita dai battezzati, aventi tutti la stessa dignità di figli di Dio e tutti la stessa universale vocazione alla santità (cf. cost. 369), ma ognuno con la propria specifica vocazione e, quindi, con il proprio compito nella comunità cristiana. I capitoli che il Sinodo 47° dedica alle varie vocazioni vanno quindi approfonditi, assimilati e messi in pratica anche all’interno della parrocchia. Senza dimenticare il Capitolo 23 dedicato ai ministeri ordinati (presbiteri e diaconi) e il Capitolo 22 sulla vita consacrata, occorre dare particolare attenzione al Capitolo 20 sui fedeli laici, che costituiscono la maggior parte dei membri dei consigli. La consapevolezza da parte degli stessi fedeli laici su quello che è il loro ruolo nella Chiesa può essere raggiunta solo con un impegno di formazione, sia attraverso la catechesi, in particolare degli adulti, sia attraverso iniziative specifiche per quella che il Sinodo chiama la formazione della coscienza cristiana (cf. costt. 377-384) e per la formazione degli operatori pastorali (cf. costt. 391-392). Non va dimenticato l’impegno che il Sinodo propone ai presbiteri circa la loro formazione alla corretta concezione della Chiesa e del ruolo dei laici (cf. cost. 389, § 2, lett. a; cost. 134, § 2, lett. h-i). Alla luce dei capitoli sopra indicati, vanno poi accolte le indicazioni date specificamente per la parrocchia (applicabili, con le debite proporzioni, anche alla comunità pastorale) da parte del Sinodo in riferimento alle diverse vocazioni: la cost. 144 sui ministri ordinati, la cost. 145 sui fedeli laici nella parrocchia e la cost. 146 sui consacrati nella parrocchia. 4 Si deve infine evidenziate che la stessa attività dei consigli diventa occasione per far crescere la consapevolezza del compito dei laici. I consigli non sono primariamente luoghi di catechesi o di formazione, ma con il loro stesso esistere e operare diventano occasione di autoformazione ecclesiale, per chi vi partecipa, e stimolo all’intera comunità per vivere in pienezza la vocazione di ciascun fedele. Per questi motivi ai consiglieri è richiesto, nel corso del loro mandato, di partecipare a specifici percorsi di formazione pastorale, culturale e spirituale o almeno di fare uso di strumenti e testi di formazione che accrescano la consapevolezza del significato del consigliare nella Chiesa. Questi momenti di formazione dovranno avere una certa frequenza e associare presbiteri, consacrati e laici in un percorso che comprenda attenzioni di carattere fondativo e la cura di aspetti metodologici.

**1.6 Presiedere e consigliare per un discernimento ecclesiale**

La cost. 134 invita a fare in modo che nei vari consigli «si attui sapientemente il “consigliare” e il “presiedere”» (§ 2, lett. g). Questi due verbi designano sinteticamente due atteggiamenti fondamentali per una buona realizzazione dei consigli parrocchiali. Si tratta di due modi di porsi che non sono in parallelo o in contrasto tra loro, ma che devono trovare una sintesi armonica, soprattutto nel consiglio pastorale. In concreto, il Sinodo 47° definisce il consigliare nel § 1 della cost. 147: «Un momento significativo della partecipazione all'azione pastorale della parrocchia si realizza anche mediante il “consigliare nella Chiesa”, in vista del comune discernimento per il servizio al Vangelo. Il consigliare nella Chiesa non è facoltativo, ma è necessario per il cammino da compiere e per le scelte pastorali da fare. Il consiglio pastorale parrocchiale e, nel suo settore e con la sua specificità, il consiglio parrocchiale per gli affari economici, sono un ambito della collaborazione tra presbiteri, diaconi, consacrati e laici e uno 6 strumento tipicamente ecclesiale, la cui natura è qualificata dal diritto-dovere di tutti i battezzati alla partecipazione corresponsabile e dall’ecclesiologia di comunione». L’atto del consigliare si precisa così come un’autentica partecipazione al discernimento ecclesiale, inteso come una valutazione comune, nel rispetto dei diversi compiti, che si alimenta dall’ascolto della Parola e sfocia in una decisione. Il consigliare richiede pertanto la pazienza dell’ascolto e il rispetto dei diversi momenti in cui si articola il confronto comune. Il ministero della presidenza in riferimento al parroco e ai presbiteri che con lui partecipano della cura pastorale della parrocchia (e la cosa è valida anche per la comunità pastorale), è descritto molto bene dalla cost. 142, § 4: «Un ruolo fondamentale per la realizzazione di una vera comunità parrocchiale, capace di essere vero soggetto di pastorale, è quello del parroco [e del responsabile della comunità pastorale – n.d.r.]: a lui, come pastore proprio della parrocchia, è affidato il ministero della presidenza, non come modalità esaustiva di tutta l'azione pastorale, ma come compito di guida dell'intera comunità nella realizzazione di una comunione di vocazioni, ministeri e carismi e nell'individuazione e nell'attuazione delle linee del progetto pastorale». In questo senso il compito del presiedere è quello di mettersi al servizio della comunione, sollecitando e favorendo l’apporto di tutti rispetto alle scelte da assumere (ciascuno secondo la propria competenza e il proprio compito nella Chiesa) e garantendo il convergere verso una decisione che sia al servizio dell’unità, di cui il presidente stesso si rende in tal modo garanzia ed espressione. Il consigliare indica invece la partecipazione dei fedeli alle scelte che concernono la vita della comunità portandovi l’apporto del proprio discernimento, in vista dell’assunzione di decisioni comuni. A proposito, per precisare il significato ecclesiale del consigliare, è utile richiamare quanto disposto dalla cost. 147, § 2: «È quindi possibile definirlo [il consiglio pastorale] organo consultivo solo in termini analogici e solo se tale consultività viene interpretata non secondo il linguaggio comune, ma nel giusto senso ecclesiale. I fedeli, in ragione della loro incorporazione alla Chiesa, sono abilitati a partecipare realmente, anzi a costruire giorno dopo giorno la comunità; perciò il loro apporto è prezioso e necessario. Il parroco [o il responsabile della comunità pastorale – n.d.r.], che presiede il consiglio e ne è parte, deve promuovere una sintesi armonica tra le differenti posizioni, esercitando la sua funzione e responsabilità ministeriale. L’eventuale non accettazione, da parte del parroco [o del responsabile della comunità pastorale – n.d.r.], di un parere espresso a larga maggioranza dagli altri membri del consiglio potrà avvenire solo in casi eccezionali e su questioni di rilievo pastorale, che coinvolgono la coscienza del parroco [o del responsabile della comunità pastorale – n.d.r.] e saranno spiegati al consiglio stesso. Nel caso di forti divergenze di pareri, quando la questione in gioco non è urgente, sarà bene rinviare la decisione ad un momento di più ampia convergenza, invitando tutti ad una più matura e pacata riflessione; invece nel caso di urgenza, sarà opportuno un appello all'autorità superiore, che aiuti ad individuare la soluzione migliore».

**B) Composizione: criteri e modalità di scelta**

**2.2.1 Il Consiglio pastorale della comunità pastorale**

Il CPCP esprime l’unità della comunità pastorale e deve rispondere al duplice criterio di consentire sia la presenza in misura equilibrata dei fedeli appartenenti alle diverse parrocchie, sia la presenza dei fedeli che corrispondono alle diverse età della vita e ai diversi compiti svolti nella comunità cristiana. Per poter essere realmente operativo, promuovendo e accompagnando le principali scelte relative al cammino della comunità pastorale, il CPCP non dovrà essere eccessivamente numeroso. Le presenze laicali che non trovassero rappresentanza nel CPCP potranno comunque contribuire al cammino della comunità pastorale attraverso la partecipazione alle diverse commissioni in essa presenti.

**2.2.1.1 Membri di diritto**

Sono membri di diritto del CPCP: il responsabile della comunità pastorale; gli altri membri della diaconia; un rappresentante per ogni comunità di vita consacrata che non sia rappresentata nella diaconia e che operi, almeno tramite alcuni suoi membri, a favore della comunità pastorale (o di una o più parrocchie appartenenti alla stessa) 1 ; il presidente dell’Azione cattolica della comunità pastorale; i membri del consiglio pastorale diocesano appartenenti alla comunità pastorale; il rappresentante (o i rappresentanti) della comunità pastorale nel consiglio pastorale decanale, qualora questo fosse ancora in carica al momento del rinnovo del consiglio pastorale.

**2.2.1.2 Membri laici**

2.2.1.2.1 Determinazione del numero

Facendo riferimento al numero di abitanti complessivo della comunità pastorale si può dare il seguente prospetto, a titolo indicativo, per il numero dei membri non di diritto:

− per le comunità pastorali fino a 1.000 abitanti: 10 laici;

− per le comunità pastorali fino a 5.000 abitanti: da 10 a 18 laici;

− per le comunità pastorali fino a 10.000 abitanti: da 18 a 25 laici;

− per le comunità pastorali oltre i 10.000 abitanti: da 25 a 30 laici.

Tali cifre possono essere adattate con riferimento alla concreta situazione; per esempio l’articolazione di una o più parrocchie in più centri (quartieri, frazioni) o la presenza di molteplici gruppi all’interno della comunità pastorale. Gli adattamenti locali dovranno comunque evitare che il numero complessivo di consiglieri sia troppo elevato in quanto una dimensione eccessiva del consiglio renderebbe difficile l’esercizio di un confronto adeguato e la valorizzazione dell’apporto di ognuno alle decisioni comuni[[1]](#footnote-1).

2.2.1.2.2 Designazione

La modalità prescelta per la designazione dei consiglieri è quella dell’elezione da parte della comunità pastorale, che deve essere adeguatamente preparata a questo momento. Il momento delle elezioni è espressivo della partecipazione di tutti i fedeli e dovrà essere un preciso impegno della comunità pastorale il garantire che questa modalità di designazione sia fedelmente osservata in tutte le parrocchie di cui si compone. Il responsabile della comunità pastorale, udita la diaconia, ha la facoltà di integrare la componente eletta con membri di propria designazione, qualora ciò risulti opportuno al fine di rendere il CPCP più rappresentativo dell'immagine complessiva della comunità pastorale, anche allo scopo di offrire opportunità di partecipazione a persone disponibili meno conosciute (ad es. perché arrivati da poco nella comunità pastorale o stranieri). Il numero dei componenti designati dal responsabile della comunità pastorale non potrà superare la metà del numero degli eletti (l’insieme di eletti e designati dovrà comunque riferirsi al numero complessivo stabilito per i membri non di diritto). Elettori sono tutti coloro che, battezzati, abbiano compiuto i 18 anni e siano canonicamente domiciliati nelle parrocchie costituenti la comunità pastorale o stabilmente operanti in esse.

Nel caso di sostituzione nel corso del mandato, i consiglieri uscenti saranno sostituiti:

− se trattasi di eletti dalla comunità, con chi immediatamente li segue per numero di voti, rispettando, fino a che sia possibile, il numero di consiglieri attribuito ad ogni parrocchia;

− se trattasi di membri scelti (dal responsabile della comunità pastorale o dalle comunità religiose), con altre persone scelte dagli stessi e con le modalità già indicate.

Nel primo caso, qualora non ci fossero più persone votate o comunque esse non fossero disponibili, non verrà operata alcuna sostituzione. Quando i posti vacanti diventassero superiori a un quinto dei membri eletti, si procederà a un’elezione suppletiva al fine di ripristinare il numero di consiglieri previsto. I consiglieri, eletti con le modalità stabilite dal presente Direttorio per le normali votazioni salvo gli opportuni adattamenti, resteranno in carica fino allo scadere del mandato dell’intero consiglio. Per le concrete modalità di designazione si rinvia al punto 4.2.1.

**2.2.2 Il Consiglio pastorale parrocchiale**

Criterio fondamentale per la composizione del CPP è quello, duplice, offerto dalla cost. 147, § 2: il consiglio deve da una parte rappresentare «l'immagine della fraternità e della comunione dell'intera comunità parrocchiale di cui è espressione in tutte le sue componenti», dall'altra deve costituire «lo strumento della decisione comune pastorale, dove il ministero della presidenza, proprio del parroco, e la corresponsabilità di tutti i fedeli devono trovare la loro sintesi». Da tale duplice criterio si ricava l’indicazione che il consiglio deve essere sufficientemente numeroso per essere espressione di tutta la comunità cristiana nelle sue articolazioni, ma anche essere un ambito dove la decisione pastorale sia concretamente possibile. In linea generale si può ritenere che un consiglio non possa avere un numero di membri, oltre a quelli di diritto, inferiore a 10 e superiore a 30.

**2.2.2.1 Membri di diritto**

Sono membri di diritto del CPP: il parroco; i vicari parrocchiali e interparrocchiali; i presbiteri residenti con incarichi pastorali; i diaconi con incarico pastorale in parrocchia; i consacrati impegnati a tempo pieno nella pastorale parrocchiale; il direttore dell'oratorio o figura analoga (cf. cost. 232); un rappresentante per ogni comunità di vita consacrata operante, almeno tramite alcuni suoi membri, a favore della parrocchia; il presidente dell’Azione cattolica parrocchiale; i membri del consiglio pastorale diocesano appartenenti alla parrocchia; il rappresentante della parrocchia nel consiglio pastorale decanale, qualora questo fosse ancora in carica al momento del rinnovo del consiglio pastorale. I presbiteri che, pur non essendo formalmente vicari interparrocchiali, svolgono compiti all’interno della pastorale di più parrocchie (per es. in riferimento alla pastorale giovanile), hanno, a loro scelta e informati i singoli parroci, la facoltà di inserirsi come membri di diritto nei singoli consigli pastorali parrocchiali.

**2.2.2.2 Membri laici**

2.2.2.2.1 Determinazione del numero

Facendo riferimento al numero di abitanti si può dare il seguente prospetto a titolo indicativo per il numero dei membri non di diritto:

− per le parrocchie fino a 1.000 abitanti: 10 laici;

− per le parrocchie fino a 5.000 abitanti: da 10 a 18 laici;

− per le parrocchie fino a 10.000 abitanti: da 18 a 25 laici;

− per le parrocchie oltre i 10.000 abitanti: da 25 a 30 laici.

Tali cifre possono essere adattate con riferimento alla concreta situazione, in particolare tenendo conto del numero di parrocchie coinvolte. Gli adattamenti locali dovranno comunque evitare che il numero complessivo di consiglieri sia troppo elevato in quanto una dimensione eccessiva del consiglio renderebbe difficile l’esercizio di un confronto adeguato e la valorizzazione dell’apporto di ognuno alle decisioni comuni.

2.2.2.2.2 Designazione

La modalità prescelta per la designazione dei consiglieri è quella dell’elezione da parte della comunità parrocchiale, che deve essere adeguatamente preparata a questo momento. Il momento delle elezioni è espressivo della partecipazione di tutti i fedeli e dovrà essere un preciso impegno della comunità parrocchiale il garantire che questa modalità di designazione sia fedelmente osservata. Il parroco ha la facoltà di integrare la componente eletta con membri di propria designazione, qualora ciò risulti opportuno al fine di rendere il CPP più rappresentativo dell'immagine complessiva della parrocchia, anche allo scopo di offrire opportunità di partecipazione a persone disponibili meno conosciute dalla comunità (ad es. perché arrivati da poco in parrocchia o stranieri). Il numero dei componenti designati dal parroco non potrà superare la metà del numero degli eletti (l’insieme di eletti e designati dovrà comunque riferirsi al numero complessivo stabilito per i membri non di diritto). Elettori sono tutti coloro che, battezzati, abbiano compiuto i 18 anni e siano canonicamente domiciliati nella parrocchia o stabilmente operanti in essa. Nel caso di sostituzione nel corso del mandato, i consiglieri uscenti saranno sostituiti:

− se trattasi di eletti dalla comunità, con chi immediatamente li segue per numero di voti;

− se trattasi di membri scelti (dal parroco o dalle comunità religiose), con altre persone scelte dagli stessi.

Nel primo caso, qualora non ci fossero più persone votate o comunque esse non fossero disponibili, non verrà operata alcuna sostituzione. Quando i posti vacanti diventassero superiori a un quinto dei membri eletti, si procederà a un’elezione suppletiva al fine di ripristinare il numero di consiglieri previsto. I consiglieri, eletti con le modalità stabilite dal presente Direttorio per le normali votazioni salvo gli opportuni adattamenti, resteranno in carica fino allo scadere del mandato dell’intero consiglio. Per le concrete modalità di designazione si rinvia al punto 4.2.2.

**2.2.3 Il Consiglio per gli affari economici della comunità pastorale**

Il CAECP è composto, oltre che dai membri di diritto, cioè il responsabile e gli altri membri della diaconia, da almeno tre fedeli (laici, consacrati, presbiteri, diaconi) per ogni parrocchia. I membri del CAEP saranno nominati per i due terzi dal responsabile della comunità pastorale sentita la diaconia e per il restante terzo dal responsabile della comunità pastorale su indicazione del CPCP, anche al di fuori dei propri membri. Il CPCP designerà i consiglieri di propria spettanza, tenendo conto dei requisiti stabiliti e avendo cura di non indicare un numero di fedeli appartenenti a una singola parrocchia che sia superiore al numero complessivo di consiglieri assegnato alla parrocchia stessa. Successivamente il responsabile della comunità pastorale, dopo essersi confrontato con la diaconia, sceglierà i consiglieri di propria spettanza facendo in modo che sia osservata l’assegnazione ad ogni parrocchia del numero di consiglieri stabilito (non meno di tre) e siano presenti, se possibile, le opportune competenze (sono sostanzialmente le stesse indicate al punto precedente per il CAEP). L’attività richiesta ai consiglieri non sarà comunque limitata alla loro competenza professionale, ma improntata all’espressione di un vero servizio ecclesiale. L’eventuale sostituzione di un consigliere dovrà seguire le modalità adottate per la sua nomina.

**2.2.4 Il Consiglio per gli affari economici della parrocchia**

Il CAEP è composto, oltre che dai membri di diritto, cioè il parroco e i vicari parrocchiali, da almeno tre fedeli (laici, consacrati, presbiteri, diaconi), due terzi dei quali «nominati direttamente dal parroco, sentiti gli altri presbiteri addetti alla parrocchia» (cost. 148, § 2, lett. a) e per il restante terzo nominati dal parroco «su indicazione del consiglio pastorale» (cost. 148, § 2, lett. a), anche al di fuori dei propri membri. Il CPP designerà il consigliere o i consiglieri di propria spettanza, tenendo conto dei requisiti stabiliti. Successivamente il parroco sceglierà i consiglieri di propria designazione facendo in modo che, per quanto possibile, siano presenti nel CAEP le opportune competenze. Per quanto è possibile infatti, nel CAEP devono essere presenti le seguenti competenze: giuridica (ad es. un legale o un notaio), economico-finanziaria (ad es. un funzionario di banca), economico-amministrativa (ad es. un ragioniere o un dottore commercialista), tecnica (ad es. un geometra o un architetto). L’attività richiesta ai consiglieri non sarà comunque limitata alla loro competenza professionale, ma improntata all’espressione di un vero servizio ecclesiale. L’eventuale sostituzione di un consigliere dovrà seguire le modalità adottate per la sua nomina.

**3.3. La scelta della composizione dei consigli pastorali e le indicazioni circa le liste dei candidati**

La commissione elettorale deve verificare quale composizione assegnare ai nuovi consigli, stabilendo in particolare:

- il numero complessivo di membri previsto per ogni consiglio (tenendo contro del fatto che le eventuali integrazioni del CPP e del CPCP da parte del parroco o del responsabile saranno successive);

- il numero di consiglieri da assegnare alle singole parrocchie nel caso del CPCP (tenendo conto della proporzione relativa al numero di fedeli, ma anche della necessità di non trascurare nessuna parrocchia, per quanto piccola) e del CAECP (di norma tre consiglieri per parrocchia, un numero maggiore nel caso di parrocchie con molti fedeli e/o in cui sia molto limitato il numero di parrocchie facenti parte della comunità pastorale);

- le modalità di predisposizione delle liste dei candidati.

La commissione elettorale, unitamente al parroco o al responsabile della comunità pastorale, dovrà stabilire le modalità più opportune per la raccolta delle candidature. Potranno essere individuati a tal fine gli organismi, le commissioni, i gruppi, ecc. ai quali chiedere di segnalare uno o più candidati per il consiglio pastorale (ad es.: caritas, gruppo liturgico, azione cattolica, consiglio d’oratorio; n.b.: quest’ultimo dovrà essere necessariamente rappresentato: cf. cost. 239, § 2) e si potranno valorizzare gli operatori pastorali maggiormente impegnati, soprattutto quanti nel corso degli anni abbiano seguito specifici percorsi di formazione. Non si trascuri comunque la presenza tra i candidati di fedeli laici che, pur non svolgendo particolari servizi in parrocchia, sono esemplari per la loro presenza nell’ambito dell’impegno temporale (sindacato, professioni, scuola, sanità, volontariato, …). In ogni caso dovrà essere garantita la possibilità di candidature libere, attraverso autocandidature o segnalazione di altri fedeli, fatto salvo il compito del parroco o del responsabile di comunità pastorale di incontrare tutti i possibili candidati per valutare l’osservanza dei requisiti previsti e per richiamare i compiti propri del consigliare nella Chiesa. Nella scelta dei candidati e nella loro sensibilizzazione si sottolinei che la finalità del consiglio pastorale non è quella di mettere a confronto tra loro le rappresentanze di tutte le componenti della parrocchia, ma di promuovere il bene comune dell’intera comunità parrocchiale, suscitando la partecipazione delle persone maggiormente sensibili per esperienza, formazione e vita comunitaria. Nel caso delle comunità pastorali i candidati dovranno appartenere a tutte le parrocchie che la compongono, in numero proporzionato rispetto al numero di consiglieri assegnati ad ogni parrocchia. Anche il criterio delle fasce di età (numero e scansioni in anni sono da precisare in ogni singola parrocchia o comunità pastorale) dovrà essere preso in considerazione, favorendo in particolare una significativa rappresentanza della componente giovanile. Non va inoltre disatteso il criterio della giusta rappresentanza dei due sessi, valorizzando adeguatamente l’apporto delle donne che grande parte svolgono nella concreta promozione di numerose attività pastorali. Mentre è da evitare la presenza in blocco di nuclei familiari, è da valutare positivamente la disponibilità a candidarsi da parte di coppie di sposi, soprattutto in giovane età. In considerazione delle attuali condizioni sociali e nella linea di quanto indicato nel Sinodo (cf. cost. 263, § 3), tenendo presente il fatto che in gran parte delle parrocchie e delle comunità pastorali sono presenti significativi gruppi di fedeli di lingua straniera, si dovrà favorire ordinariamente la partecipazione ai CPP o al CPCP di almeno qualche fedele appartenente a questi gruppi. La partecipazione di tali fedeli potrà essere favorita sia mediante l’inserimento nelle liste dei candidati, sia con la diretta designazione di alcuni di essi come membri da parte del parroco o del responsabile della comunità pastorale.

**4.2.1.4 Eventuale nomina dei membri di pertinenza del responsabile**

La diaconia, analizzando l’esito delle elezioni, dovrà verificare se vi siano integrazioni da apportare alla composizione per garantire una migliore rappresentatività del consiglio e proporrà al responsabile, nel caso, di provvedere alla designazione di alcuni consiglieri, che non dovranno tuttavia superare nel loro insieme la misure della metà dei consiglieri eletti. L’eventuale integrazione nella composizione del consiglio dovrà consentire in primo luogo un adeguato equilibrio tra i consiglieri espressione delle diverse fasce di età, rafforzando una fascia di età che dall’esito delle elezioni sia risultata provvista di un numero di consiglieri eccessivamente limitato.

**4.2.1.5 Designazione dei rappresentanti delle comunità di vita consacrata**

Entro la settimana seguente al giorno delle elezioni, le comunità di vita consacrata operanti a favore della comunità pastorale (o di una o più parrocchie appartenenti alla stessa) e non già rappresentate nella diaconia (cf. punto 2.2.1.1), provvederanno a segnalare alla commissione elettorale i nomi dei loro rappresentanti.

**4.2.2.4 Eventuale nomina dei membri di pertinenza del parroco**

Successivamente alle elezioni, il parroco provvederà all’eventuale nomina dei membri di sua pertinenza, secondo quanto indicato al punto 2.2.2.2.2, avvalendosi anche dei consigli della commissione elettorale.

**4.2.2.5 Designazione dei rappresentanti delle comunità di vita consacrata**

Entro la settimana seguente al giorno delle elezioni, le comunità di vita consacrata eventualmente operanti a favore della parrocchia (cf. punto 2.2.2.1), provvederanno a segnalare alla commissione elettorale i nomi dei loro rappresentanti.

**5. Compiti e modalità di lavoro dei Consigli**

**5.1. Il consiglio pastorale di comunità pastorale e parrocchiale**

**5.1.1 Ambito di competenza: il progetto pastorale**

Il consiglio pastorale ha come compiti fondamentali l’elaborazione, l’aggiornamento e l’applicazione del progetto pastorale parrocchiale (cf. cost. 143, § 3). Tale progetto attua per la concreta parrocchia o comunità pastorale le linee del piano pastorale diocesano, rappresentato da quanto stabilito nel Sinodo 47° come precisato dai programmi diocesani annuali. Anche a livello di comunità pastorale o parrocchiale sarà compito del consiglio pastorale stabilire ogni anno un programma concreto di azione pastorale, dedicando a tale incombenza già le ultime sessioni dell’anno pastorale che si sta per chiudere. Restano evidentemente di competenza del consiglio tutte le altre questioni pastorali, non esclusi i problemi pubblici e sociali della comunità, la cui trattazione e soluzione appaiono necessarie per la vita della parrocchia o della comunità pastorale. Si avrà cura, però, di collocare le decisioni assunte all’interno del programma parrocchiale annuale. Sarà preoccupazione del consiglio tenere costantemente presente la comunione con il decanato, così che le decisioni prese per la parrocchia o per la comunità pastorale si inseriscano organicamente negli orientamenti decanali, in particolare quelli assunti nell’ambito del consiglio pastorale decanale. Potranno essere utili a tal fine occasioni di incontro unitario, a livello decanale, tra CPP, CPCP e consiglio pastorale decanale. Le questioni economiche sono di competenza del consiglio per gli affari economici (cf. can. 537), sebbene si iscrivono negli orientamenti tracciati dal consiglio pastorale, cui compete formulare un parere previo in ordine: all’assunzione delle scelte di natura economica con un forte rilievo pastorale, alla determinazione di quali siano i beni necessari alla vita futura della comunità e alla decisione di alienare beni che fossero di aggravio per la loro gestione (cost. 148 § 2, lettera c). Il CPP e il CAEP dovranno stabilire di comune accordo la quota percentuale delle entrate del bilancio parrocchiale da destinare ad attività caritative, a prescindere da quanto raccolto con entrate straordinarie 19 (cost. 331). Analogamente CPCP e CAECP stabiliranno la percentuale del bilancio che ogni parrocchia deve destinare ad attività caritative (sempre a prescindere da quanto raccolto con entrate straordinarie), tenendo tuttavia conto della diversa realtà di ogni singola parrocchia. CPCP e CPP dovranno favorire un rapporto attivo con il consiglio pastorale diocesano, diffondendo tra i consiglieri i documenti trasmessi dallo stesso e valorizzando il rapporto con il rappresentante decanale al consiglio pastorale diocesano. Quando richiesti, affronteranno con grande cura le tematiche proposte a livello diocesano per la riflessione e la decisione dei CPCP e dei CPP.

**5.1.2 Natura dell’attività e rapporto con altri organismi (commissioni)**

Il consiglio pastorale è un organo decisionale, con le precisazioni date sopra a proposito del rapporto tra presiedere e consigliare, che riprendono le chiare disposizioni della cost. 147, § 2 (cf. 1.6). Non sono di competenza del consiglio pastorale i compiti direttamente di carattere esecutivo e organizzativo. Tali compiti spettano agli organismi e alle commissioni competenti, anche coordinati tra loro. Al consiglio pastorale tocca individuare, promuovere, indirizzare, animare, coordinare e verificare tali realtà, che dovranno essere adeguatamente rappresentate nel consiglio pastorale (cf. cost. 149, § 1). «Qualora, per motivi obiettivi, non fosse possibile costituire un'apposita commissione, si garantisca lo svolgimento delle attività pastorali relative da parte almeno di qualche singola persona» (cost. 149, § 2), sempre con la promozione e il coordinamento del consiglio pastorale. Spetta alla singola comunità pastorale o parrocchia stabilire quali siano le commissioni da costituire (nelle comunità pastorali si distinguono commissioni di tutta la comunità pastorale ed eventuali commissioni parrocchiali), definendone la natura stabile (ad es. per la liturgia, la carità, la famiglia, la Chiesa dalle genti) o transitoria e i criteri di periodico aggiornamento nella composizione. Nell’ambito della programmazione delle proprie attività il consiglio deve prevedere anche momenti di preghiera e di riflessione, soprattutto di carattere ecclesiologico. Il consiglio in quanto tale, però, non è ambito di preghiera, di celebrazioni, di catechesi, ma deve mantenere la propria natura di soggetto responsabile delle deliberazioni pastorali della comunità. Evidentemente i membri del consiglio dovrebbero essere i primi a partecipare alle celebrazioni liturgiche e alle iniziative catechetiche e formative della comunità parrocchiale. «Il consiglio, consapevole di non esaurire le possibilità di partecipazione corresponsabile di tutti i battezzati alla vita della parrocchia, riconosca, stimi e incoraggi le altre forme di collaborazione, in piena comunione con il parroco [e con il responsabile della comunità pastorale – n.d.r.], per la costruzione della comunità» (cost. 147, § 5). È del tutto evidente che CPCP e CPP non sostituiscono, abolendoli, i diversi fenomeni associativi presenti e operanti nella parrocchia, ma li valorizzano, li stimolano e li coordinano, così che ciascuno tenda, secondo i propri specifici carismi, al bene dell'intera comunità.

**5.1.4.3 Il segretario (e l’eventuale giunta del CPCP)**

Il segretario è scelto dal parroco o dal responsabile di comunità pastorale, sentito il parere del consiglio, tra i membri del consiglio stesso oppure fuori di esso. Spetta al segretario: a. tenere l'elenco aggiornato dei consiglieri, trasmettere loro l'avviso di convocazione e il relativo ordine del giorno entro i termini dovuti, notare le assenze e riceverne l'eventuale giustificazione; b. ricevere le richieste di convocazione straordinaria e le proposte per la formulazione dell'ordine del giorno; c. collaborare con il moderatore di turno per la preparazione della sessione; d. redigere il verbale delle riunioni e tenere aggiornato l'archivio del consiglio, da depositarsi presso 21 l’archivio parrocchiale o della comunità pastorale. Nelle comunità pastorali i moderatori e il segretario potranno essere considerati parte di una giunta del CPCP in cui le questioni attinenti la preparazione delle sessioni o l’attuazione delle decisioni assunte divengano oggetto di confronto con la diaconia. In questo caso, al fine di esprimere al meglio il rapporto con le singole parrocchie appartenenti alla comunità pastorale, si potrà aver cura di garantire la presenza nella giunta di una ridotta rappresentanza di ogni parrocchia.

**5.1.4.4 Le commissioni preparatorie**

Secondo l'opportunità il CPCP e il CPP nel loro insieme, o il responsabile di comunità pastorale (o il parroco), uditi i moderatori, possono costituire una o più commissioni temporanee per preparare argomenti all’ordine del giorno delle varie sessioni. Le commissioni sono costituite da consiglieri eletti dal consiglio oppure incaricati dal responsabile di comunità pastorale o dal parroco (uditi i moderatori). Nella costituzione di tali commissioni temporanee si valorizzeranno i fedeli appartenenti ai diversi organismi presenti in parrocchia o in comunità pastorale e i fedeli incaricati per determinati settori. Alcuni fedeli possono essere invitati alle singole sessioni in qualità di esperti.

1. Cf Chiesa dalle genti: responsabilità e prospettive; cost. 12 § 1: «Le comunità di vita consacrata che si caratterizzano per una più evidente connotazione internazionale (sia che si tratti di antichi istituti di vita consacrata sia che si tratti di istituti fondati in altri continenti) devono essere rappresentate nei Consigli pastorali, in particolare a livello decanale». [↑](#footnote-ref-1)